

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-5753 del 10/11/2022 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Via Vicolo Del Bersaglio, n. 30 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Ponte Assa snc. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, con potenzialita' di 1.000 Sm3/ora. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-6036 del 10/11/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 23239/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Via Vicolo Del Bersaglio, n. 30 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Ponte Assa snc. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, con pontenzialita' di 1.000 Sm³/ora.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda trasmessa in data 27.07.2021, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae con i nn. PG/2021/117591-117594-117598-117609-117623-117626-117627-117630-117635-117644-117648 e 117651 del 27.07.2021, con completamento in data 19.08.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/129284), dalla Ditta APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Via Vicolo Del Bersaglio, n. 30 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Ponte Assa snc, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con nota Prot. n. PG/2021/129935 del 20.08.2021, relativo a istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, con pontenzialita' di 1.000 Sm³/ora;

CONSIDERATO che la suddetta istanza di A.U.A. viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo di ottenere i titoli abilitativi per le matrici “scarichi idrici”-scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, “emissioni in atmosfera” per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269-D.Lgs 152/06, “utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento” e “impatto acustico”;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;

- la L. n. 447/95;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271, comma 3 e 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale”;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Legge 6 Novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 Agosto 2015, n. 124”;
- il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

VISTA la Relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2021/193662 del 17.12.2021, rilasciata nell’ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, dove viene espressa una valutazione favorevole per la matrice emissioni in atmosfera, a condizione che l’A.U.A. tenga conto delle osservazioni esposte nella relazione stessa, mentre viene espressa una valutazione non favorevole per la matrice scarichi idrici (scarico acque meteoriche di seconda pioggia), per le motivazioni indicate sempre nella relazione;

VISTA la Relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2022/100028 del 16.06.2022, rilasciata nell’ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, dove viene espresso quanto segue:

In merito alla richiesta formulata da Arpae - Sac per il rilascio dell’AUA, nell’ambito del Procedimento relativo all’Istanza di Autorizzazione Unica per un impianto di produzione di biometano, mediante processo di Digestione Anaerobica, da immettere nella rete Snam e in parte da utilizzare per alimentare il cogeneratore a copertura degli autoconsumi dell’impianto, esaminata

la documentazione tecnica presentata dalla Società e le successive integrazioni, si esprimono le seguenti valutazioni relativamente alle matrici scarichi idrici. Dalla documentazione integrativa presentata si evince che le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche delle superfici su cui transitano i mezzi che movimentano le materie prime e i residui del processo non sono state modificate rispetto alla proposta iniziale. Pertanto le problematiche evidenziate dallo scrivente Servizio nella relazione tecnica precedente non sono state risolte. Quindi, per quanto riguarda la matrice scarichi idrici produttivi, la valutazione dello scrivente rimane non favorevole per le motivazioni tecniche e normative esposte nella precedente relazione;

VISTE:

- Tutte le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare, la documentazione acquisita in data 21.07.2022 (Prot. n. PG/2022/121658-121671-121696-121698-121702-121703-121706-121708-121732-121734-121737-121741-121745-121750 e 122038);
- Le planimetrie aggiornate TAVOLA 14-REV 02 "RETI ACQUE METEORICHE E SCARICO UFFICI e TAVOLA 100-REV 00 "PARTICOLARE TRATTAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA, pervenute in data 09.08.2022 (Prot. n. PG/2022/131661), ritrasmesse in data 02.09.2022 (Prot. n. PG/2022/143542) per adeguamento del numero di revisione (TAVOLA 14-REV 03 e TAVOLA 100-REV 01);
- La planimetria aggiornata TAVOLA 16-REV 03 "RETE ACQUE REFLUE" pervenuta in data 02.09.2022 (Prot. n. PG/2022/143542);

VISTO quanto dichiarato dalla Ditta nella documentazione trasmessa il 21.07.2022 "Integrazioni volontarie presentate a seguito della Conferenza di Servizi del 21 Giugno 2022", in particolare:

"Per le acque di seconda pioggia, con riferimento a quanto dichiarato nella Conferenza, non si ritiene possibile un trattamento in continuo delle acque di seconda pioggia. La portata è infatti molto variabile, e non è possibile dimensionare un trattamento per portate con tale regime. Si è quindi deciso di installare una vasca polmone per le acque di seconda pioggia provenienti dai piazzali, in grado di intercettare altezze di pioggia fino a 20 mm (quattro volte quelle della prima pioggia). Il sistema di vasche completamente interrato ha un volume utile di 500 metri cubi. La Tavola FE1-100-PARTICOLARE ACQUE SECONDA PIOGGIA-R0 riporta lo schema concettuale di gestione delle acque da piazzale, l'indicazione della collocazione della vasca di seconda pioggia, lo schema funzionale di collegamento e trattamento. Per il trattamento si è optato per un filtro disoleatore (aggiuntivo rispetto a quello già presente per la prima pioggia) e un filtro a tamburo capace di trattenere le particelle vegetali della biomassa. Il filtrato viene inviato direttamente all'invaso, mentre il materiale solido trattenuto viene inviato in testa al processo. Si procede periodicamente alla pulizia delle vasche per l'allontanamento dei sedimenti. La vasca di seconda pioggia viene svuotata nel volgere di 48 ore dalla fine dell'evento meteorico.

Le acque che piovono in eccesso rispetto ai 5 + 20 millimetri, ragionevolmente prive di oli e materiale sospeso trattenuti dalle vasche suddette, sono inviate direttamente all'invaso.

Si conferma che l'invaso non sarà dotato di scarico di troppo pieno";

RITENUTO, per quanto sopra indicato, che il parere non favorevole in merito alla matrice "scarichi idrici", espresso dal Servizio Territoriale di Arpae nelle Relazioni Tecniche Prot. n. PG/2021/193662 e Prot. n. PG/2021/193662 precedentemente citate, si possa intendere superato;

VISTA la "Certificazione di inesistenza pubblica fognatura" di HERA S.p.A., Prot. n. 0073354/21 del 06.08.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/123566 del 06.08.2021;

VISTI i pareri acquisiti nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, in particolare:

- il **parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ferrara/Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico**, Prot. n. 0160377 del 20.12.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/195196 del 20.12.2021) **in merito alla matrice scarichi idrici e in merito alla matrice rumore**, confermato nella seduta della Conferenza di Servizi del 10.08.2022;
- il **parere favorevole, con prescrizioni, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, espresso dall'Azienda USL di Ferrara** con nota Prot. n. 0072744 del 08.11.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/171754 del 08.11.2021);
- il **parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, Prot. n. 19476 del 14.12.2021, allegato alla nota dello stesso Consorzio Prot. n. 11895 del 14.06.2022 (Prot. Arpae n. PG/2022/98259 del 14.06.2022), che, in particolare, ricomprende il Nulla Osta idraulico allo scarico diretto nella Fossa Bertolda delle acque reflue domestiche provenienti dal locale uffici previsti all'interno dell'area dell'impianto, a condizione che le stesse siano qualitativamente rispondenti alle vigenti norme in materia;

CONSIDERATO che la Ditta, con riferimento all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, non ha presentato la Comunicazione preventiva di spandimento prevista dal Regolamento Regionale n. 3/2017, nonostante sia stata richiesta nel corso del procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie le prescrizioni indicate dal Servizio Territoriale di Arpae nella Relazione Tecnica Prot. n. PG/2021/193662 del 17.12.2021, per la matrice emissioni in atmosfera, dal Comune di Ferrara/Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico Prot. n. 0160377 del 20.12.2021, dal Consorzio di Bonifica Pianura di

Ferrara Prot. n. 19476 del 14.12.2021 e dall'Azienda USL di Ferrara Prot. n. 0072744 del 08.11.2021;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che con l'atto n. DEL-2022-120 del 29.09.2022 è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14.10.2019 con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019;

DATO ATTO che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **APIS FE1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Via Vicolo Del Bersaglio, n. 30, codice fiscale e p.IVA n. 03098630217 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Ponte Assa snc, per l'esercizio dell'attività di **produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, con potenzialita' di 1.000 Sm³/ora** .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|----------------|--------------------------|------------------------|
|----------------|--------------------------|------------------------|

| ambientale interessato | | |
|---------------------------|--|--------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, di cui al Capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte Terza del D.Lgs 152/06 | Comune |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 | Arpae |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11 | Comune |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A. SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello delle acque reflue domestiche, che recapita nel corpo idrico superficiale denominato Fossa Bertolda, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Tavola 16 "RETE ACQUE REFLUE"**;
2. I dispositivi di depurazione dovranno avere una capacità di almeno 8 abitanti equivalenti e dovranno essere adeguatamente mantenuti al fine di mantenere la loro efficienza depurativa
3. La rete fognaria deve corrispondere a quella schematizzata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** di cui sopra.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, sono quella contrassegnate ed indicate con le sigle “E1” derivante dal cogeneratore da 2,883 Mwt, “E2” derivante dall'impianto di purificazione del biogas, “E3” derivante dalla caldaia da 0,95 MW, “E4” derivante dal biofiltro, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B” - Tavola EM “PLANIMETRIA GENERALE CON PUNTI DI EMISSIONE”**;
2. Per l’Emissione “E1” (Cogeneratore da 2,883 MWt), tenuto conto di quanto indicato dalla D.G.R. E.R. 1496/2011, modificata dalla D.G.R. E.R. 1648/2016, relativa all’Autorizzazione di Carattere Generale in cui viene specificato che possono aderirvi esclusivamente gli stabilimenti in cui sono installati motori cogenerativi con potenzialità compresa tra 3 e 10 Mwt, ma che i limiti emissivi devono essere comunque rispettati anche per potenzialità inferiori, si prescrivono i seguenti limiti;

| EMISSIONE | E1 COGENERATORE |
|------------------------------|--------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 4835 |
| Durata (h/giorno) | 24 |
| Altezza minima (m) | 10 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | |
|---|-----|
| Polveri | 10 |
| COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano | 100 |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 450 |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 350 |
| Monossido di carbonio CO | 500 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | |
| Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) | 10 |
| Sistema di abbattimento | Convertitore catalitico ossidativo |

Relativamente all'Emissione "E1", i valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%;

3. La Ditta è tenuta ad effettuare controlli periodici all'Emissione "E1" con frequenza almeno annuale;
4. L'Emissione E2 relativa ad un impianto di purificazione del biogas con utilizzo di membrane per la rimozione dell'anidride carbonica, deve essere costituita essenzialmente da CO₂, la quale non rientra tra i parametri sottoposti a limiti emissivi;
5. **In sede di messa a regime dell'impianto** dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'Emissione "E2", mirante alla verifica della presenza di ulteriori inquinanti, oltre alla CO₂, quali NH₃, H₂S, COV. I risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae-Ferrara;
6. Per l'Emissione "E3" (Caldaia da 0,95 MWt alimentata sia a metano di rete che biogas) tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 – ultimo paragrafo - Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs 152/06 si prescrivono i seguenti limiti:

| EMISSIONE | E3 CALDAIA DA 0,95 MW |
|------------------------------|---------------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 1278 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | |
|---|-----|
| Polveri | 20 |
| Monossido di carbonio CO | 150 |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 200 |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 100 |
| Sistema di abbattimento | --- |

Relativamente all'Emissione "E3", i valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 3%;

7. Per l'emissione "E4" (Biofiltro), relativa al letto superiore del Biofiltro, definita come *sorgente diffusa areale attiva* (LG 35/DT Arpae "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'Art. 272 bis del D.Lgs 152/06), si prescrive i seguenti limiti:

| EMISSIONE | E4 BIOFILTRO |
|------------------------------|-----------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 5800 |
| Durata (h/giorno) | 24 |
| Altezza minima (m) | 1,8 |

Inquinanti

| | |
|--|------------------------|
| Ammoniaca NH ₃ | 5 mg/Nm ³ |
| Acido solfidrico H ₂ S | 3,5 mg/Nm ³ |
| COV (espressi come C- organico totale) | 50 mg/Nm ³ |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Sostanze Odorigene | 300 U.O./Nm ³ |
|--------------------|--------------------------|

8. La Ditta è tenuta ad effettuare controlli periodici all'Emissione “E4” con frequenza almeno annuale;
9. Per le **emissioni “E1”, “E2”, “E3” ed “E4”** dovranno essere osservate le procedure di cui all’art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all’ Arpae di Ferrara e al Comune di Ferrara/Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) per le Emissioni “E1” ed “E4” dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Ferrara/Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico e all'Arpae di Ferrara;
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di

eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

11. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di

sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
18. Relativamente alle n. **2 emissioni** denominate "**S1**" ed "**S2**" derivanti da n. **2 torce di sicurezza**, a presidio della linea biogas/biometano, con una temperatura di combustione di 1000 °C ed efficienza minima di combustione del 99,5%, la Ditta deve dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione delle stesse, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;

19. L'utilizzo delle centrifughe deve essere svolto in ambienti completamente chiusi e in depressione, con aspirazione e trattamento dell'aria esausta prima della sua immissione in atmosfera. In tale contesto, all'uscita dell'impianto di trattamento, i valori guida a cui fare riferimento per le emissioni odorigene sono:

- Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche: 400 uoE/Nm³ misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004;
- Composti ridotti dell'azoto espressi come NH₄: 5 mg/Nm³ .

Per verificare l'entità delle emissioni odorigene, in presenza di centrifughe, si dovranno prevedere almeno numero 2 autocontrolli/anno, da eseguirsi con almeno tre campionamenti nell'arco temporale di 1 ora di funzionamento dell'impianto di separazione nelle condizioni di esercizio più gravose;

20. La gestione e conduzione dell'impianto di produzione del biogas dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalle D.G.R. E-R n. 1495/2011 e 1496/2011, in particolare la Ditta dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene semestrale della durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, condotta secondo la norma UNI EN 13725/2004.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. In condizioni di regime del nuovo impianto dovrà essere eseguito un rilievo fonometrico in corrispondenza dei ricettori residenziali maggiormente impattati al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente;
2. I rilievi dovranno essere eseguiti sia nel periodo diurno (06:00 – 22:00) sia nel periodo notturno (22:00–06:00). Dovranno essere condotti nelle condizioni di massima rumorosità dell'impianto.

In detti rilievi dovrà essere effettuata anche un'analisi in frequenza al fine di verificare la presenza di eventuali componenti tonali a bassa frequenza e/ componenti impulsive;

3. I risultati di tali misure dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della D.G.R. n. 673/2004 e trasmessi al Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune di Ferrara e all'Arpae di Ferrara. Nella relazione dovranno essere illustrate tutte le condizioni di misura e le condizioni di esercizio dell'impianto ivi compresi anche il numero di mezzi indagati;
4. Nel caso in cui tali misure dovessero evidenziare superamenti dei limiti di rumore (assoluto o differenziale) nella relazione di cui sopra dovranno essere previsti ulteriori interventi di mitigazione acustica necessari. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 30 gg dal Nulla Osta del Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune di Ferrara e all'Arpae di Ferrara;
5. La Ditta dovrà provvedere a ripetere le misure qualora vengano realizzate delle varianti che possono essere di tipo impiantistico, di tipo edilizio o di tipo gestionale che possono incrementare in maniera significativa i livelli sonori prodotti o la propagazione delle onde sonore all'interno dell'ambiente lavorativo e verso l'esterno;
6. Il gestore deve inoltre:
 - verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori, delle pompe e delle altre apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;
 - intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

In particolare, nel caso la Ditta intenda procedere con l'utilizzazione agronomica del digestato, anche solo in parte, dovrà richiedere la modifica, che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 risulta "sostanziale", del presente atto per l'inserimento nell'A.U.A. di detta matrice.

Per il **rinnovo** della presente Autorizzazione Unica Ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma, 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere allegato, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.